



**PARERE MOTIVATO**

**n.106 in data 13 Luglio 2017**

**OGGETTO: COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI)  
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

La Commissione VAS si è riunita in data 13 luglio 2017 come da nota di convocazione in data 11 luglio 2017 prot. n. 285136;

Il Comune di Grumolo delle Abbadesse con nota n.6293 del 3.08.16 assunta al prot. reg. al n.302546 del 4.08.16 ha inviato la seguente documentazione:

- DCC n.11 del 21.07.16 di adozione del PAT;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Avviso di deposito;
- Relazione di progetto;
- Relazione sintetica di progetto;
- Rapporto Ambientale;
- Norme tecniche;
- Valutazione dell'opzione zero;
- Schede di descrizione dello stato dei luoghi;
- Sintesi non tecnica;
- Studio di incidenza ambientale;
- Carta della coerenza del sistema ambientale;
- Carta della coerenza sistema insediativo e relazionale;
- Carta della coerenza con la pianificazione dei comuni limitrofi;
- Carta della coerenza tra le azioni strategiche e le fragilità;
- Carta delle strategie;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invarianti;
- Carta delle fragilità;
- Carta della trasformabilità.

Successivamente con nota n.7128 del 5.09.16 assunta al prot. reg. al n.333596 del 6.09.16 il comune inviava lo studio di incidenza.

A seguito della richiesta di integrazioni n.309074 del 10.08.16 il comune con nota n.7136 del 5.09.16, assunta al prot. reg. al n.333595 del 6.09.16, inviava:

- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che PAT e Sintesi non Tecnica sono stati pubblicati all'albo pretorio provinciale, comunale, sul BURV n.75 del 5.08.16 e nel sito internet comunale;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- dichiarazione di avvenuta pubblicazione ne "Il Giornale di Vicenza" e "Corriere del Veneto" del 5.08.16;
- Dossier sulla partecipazione.

Successivamente con nota n.1258 del 16.02.17 assunta al prot. reg. al n.67223 del 17.02.17 ha inviato la seguente documentazione:

- Dichiarazione del responsabile del procedimento nella quale si evidenzia che le osservazioni pervenute sono state 16 delle quali 5 riferibili al Rapporto Ambientale, tutte controdedotte dal valutatore;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse. Dei pareri pervenuti a codesto Comune dovrà essere trasmessa copia a questa Sezione, ovvero dichiarazione del Responsabile del procedimento che ad oggi non sono pervenuti pareri da parte di tali autorità.

Con nota n.29823 del 21.04.17 assunta al prot. reg. al n.159310 del 21.04.17 la provincia di Vicenza inviava:

- Parere del 13.04.17 prot. n.27889 del Comitato Tecnico Intersettoriale;
- Valutazione tecnica provinciale.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Con nota n. prot. 4738 del 19.06.17, assunta al prot. reg. al n.1239669 del 19.06.17 il comune trasmetteva integrazione volontaria a maggior chiarimento a seguito dell'incontro del 13.06.17. precisamente:

- a) *"Dichiarazione relativa alla consultazione e richiesta di pareri post-adozione"* con relativo prospetto di sintesi pareri, in atti.
- b) Indicazione procedure SUAP in tav. 4 , precisando che *"il contenuto dell'art. 48 relativo all'individuazione in tavola 4 degli interventi di variante con procedura SUAP è stato concordato con la Provincia di Vicenza a seguito dell'adeguamento al parere preliminare alla sottoscrizione degli elaborati. In tavola 4 sono rappresentati 3 SUAP."*
- c) *Correzione rappresentazione dell'urbanizzazione consolidata in zona Vancimuglio. Precisando che "... la rappresentazione del retino corrispondente all'urbanizzazione consolidata residenziale per mero errore materiale di codifica della zona. L'area infatti è classificata da PRG vigente come zona D e ricade all'interno dell'area produttiva ampliabile del PTCP....."*
- d) *Valutazione di compatibilità idraulica. "...si evidenzia che sono stati recepiti i pareri necessari da Consorzio di Bonifica e Genio. Le norme di piano (art. 44 delle NT) sono state integrate in sede di adozione con :*
  - *parere Consorzi di Bonifica Brenta n. 18446 del 16.12.2015;*
  - *parere Regione Veneto sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza – Ufficio opere idrauliche prot. n. 526549 del 28.12.2015."*
- e) *Osservazioni*  
*"... si provvede a rinviare lo schema relativo alle osservazioni di carattere ambientale, in sostituzione di quanto inviato in data 16.02.2017 con nota prot. 1258 riportando, a maggior chiarimenti, il numero progressivo allineato a quello della "Relazione di deduzione alle osservazioni n. 14 (prot. 7885 del 4.10.16)."*

**PRESO ATTO** dei pareri dei Soggetti competenti in materia Ambientale consultati in sede di redazione del PAT, in atti.

**VISTA** la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 187/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI)

Pratica 3351

Codice SITI NATURA 2000: IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. for. Federico Carollo, dal dott. for. Marco Grendele e dal dott. for. Carlo Klaudatos per conto del Comune di Grumolo delle Abbadesse, acquisito al prot. reg. con nota n. 333596 del 06/09/2016;

CONSIDERATO che sono mancanti le firme relative a due dei tre dichiaranti;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Grumolo delle Abbadesse;
- PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli articoli 15, 20, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;
- CONSIDERATO che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 delle Norme Tecniche del Piano in argomento non sono stati esaminati;
- CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;
- CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;
- CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A11 - Attività agricole non elencate in precedenza", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, il piano in argomento non interessa il sito IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe";
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che nello studio non risultano coinvolti habitat di interesse comunitario;
- RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;
- PRESO ATTO che nello studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Alcedo atthis*, *Barbus plebejus*, *Bombina variegata*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Cerambyx cerdo*, *Circus aeruginosus*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Egretta garzetta*, *Emys orbicularis*, *Ixobrychus minutus*, *Lampetra zanandreae*, *Lanius collurio*, *Lycaena dispar*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis myotis*, *Pernis apivorus*, *Protochondrostoma genei*, *Rana latastei*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rutilus pigus*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Telestes*



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

souffia;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Porzana parva*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Myotis daubentonii*, *Myotis myotis*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono al Capo V la mobilità;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 15, 20, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
3. che sia consentita esclusivamente l'attuazione di quelle attività che, sulla base dello studio esaminato e della presente istruttoria, sono state ricondotte ai seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: "A11 - Attività agricole non elencate in precedenza", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
4. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
7. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
  - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
  - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
  - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
8. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 15, 20, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- 57, 58 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
9. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
  10. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
  11. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. for. Federico Carollo, del dott. for. Marco Grendele e del dott. for. Carlo Klaudatos, i quali dichiarano che "La descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della rete Natura 2000 denominato "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" (IT3220040, SIC)",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI)

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente lo studio per la valutazione di incidenza compilato ai sensi del paragrafo 2 della D.G.R. 2299/2014, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F alla D.G.R. 2299/2014), la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato G alla D.G.R. 2299/2014) completi in ogni loro parte e firmati con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmati in originale nel documento cartaceo dal dichiarante."



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire attestazione nella quale dichiara che sono pervenute complessivamente n. 16 osservazioni, di cui 5 aventi carattere ambientale, così suddivise:

n. 1 osservazione che fa espresso riferimento al Rapporto Ambientale;

n. 4 osservazioni che sono state considerate per "attinenza con questioni ambientali".

Allegando altresì prospetto di "sintesi delle osservazioni con il numero progressivo allineato alla Relazione di deduzione alle osservazioni, le proposte di controdeduzione condivise in sede di concertazione tra Comune e Provincia di Vicenza e il parere di coerenza del valutatore", di seguito riportate:

1 - OSSERVAZIONI

N.	Richiedente Prot. Data	Descrizione della osservazione	Parere concordato con la Provincia	Modifiche	Parere di coerenza del Valutatore
1	Pegoraro Eliseo 7560 21/09/2016	Si chiede la riduzione dell'area del vincolo (contesto figurativo) per poter individuare un nuovo lotto residenziale di 1.500mq adiacente all'edificio esistente.	L'osservazione riguarda la possibile edificazione di un nuovo ambito residenziale all'interno dell'ambito di contesto figurativo delle ville di Grumoio delle Abbadesse individuato dal PTCP e recepito dal PAT (Contesto figurativo del PTCP, nella porzione a nord di villa Villa Canal Fioccardo Rossi (VI 244).  Fermo restando i margini di flessibilità stabiliti dall'art. 17 del PATI per il PI, non si ritiene condivisibile modificare il contesto figurativo né individuare ulteriori linee di espansione che ne potrebbero compromettere la tutela.  <b>NON ACCOGLIBILE</b>	//	Si conferma con il parere dell'osservazione che mantiene invariato il contesto figurativo, fermo restando la flessibilità del PAT, garantendo la tutela dell'ambito di Villa Canal Fioccardo Rossi
5	Pauletto Egidia 7866 03/10/2016	Si chiede sia eliminata dalla tavola 1 la viabilità di progetto (eliminata nella recente variante verde 2016) e che la pista ciclabile indicata in tavola 4 sia spostata in altra sede o prevista a ridosso del vicino edificio.	Fermo restando che i vincoli indicati in tavola 1, compresa la viabilità e le relative fasce di rispetto, risultano ricognitive, si ritiene l'osservazione accoglibile in quanto si tratta di un'indicazione di viabilità di progetto (non realizzata e recentemente stralciata con la variante verde 2016 approvata con DCC n. 17 del 11.11.2016). Si corregge quindi la tavola 1 eliminando il tratto in oggetto.	Tav. 1: stralcio viabilità  Tav. 4: modifica percorso ciclabile	Si prende atto dell'aggiornamento della tavola dei vincoli e si concorda con il parere sull'osservazione che non elimina il percorso ciclo-pedonale ma lo ridefinisce al limite del tessuto consolidato mantenendo quindi il collegamento la cui definizione dovrà essere definita a livello operativo

			<p><b>ACCOGLIBILE nei termini precisati</b></p> <p>Per quanto riguarda il percorso ciclo-pedonale, si ricorda, anche in questo caso come l'indicazione del PAT sia di carattere strutturale e che l'esatta definizione spetta al livello operativo (PI e progetto opera pubblica). Si ritiene comunque opportuno ridefinire il percorso ciclo-pedonale spostandolo sul lato est al confine con il tessuto consolidato con un tracciato che utilizza un migliore appoggio ai segni esistenti sul territorio.</p> <p><b>ACCOGLIBILE nei termini precisati</b></p>		
6	Molon Efran 7967 03/10/2016	Si chiede sia eliminata dalla tavola 1 la viabilità di progetto (eliminata nella recente variante verde 2016) e che la pista ciclabile indicata in tavola 4 sia spostata in altra sede o prevista a ridosso del vicino edificio. Si chiede inoltre che la previsione di trasformazione residenziale non venga attuata dal prossimo PI in quanto oggetto di variante verde 2016 e riclassificata in zona agricola.	Fermo restando che i vincoli indicati in tavola 1, compresa la viabilità e le relative fasce di rispetto, risultano ricognitive, si ritiene l'osservazione accoglibile in quanto si tratta di un'indicazione di viabilità di progetto (non realizzata e recentemente stralciata con la variante verde 2016 approvata con DCC n. 17 del 11.11.2016). Si corregge quindi la tavola 1 eliminando il tratto in oggetto.  <b>ACCOGLIBILE nei termini precisati</b>  Per quanto riguarda il percorso ciclo-pedonale, si ricorda, anche in questo caso come l'indicazione del PAT sia di carattere strutturale e che l'esatta definizione spetta al livello operativo (PI e progetto opera pubblica). Si ritiene comunque opportuno ridefinire il percorso ciclo-pedonale spostandolo sul lato est al confine con il tessuto consolidato con un tracciato che utilizza un migliore appoggio ai segni esistenti sul territorio.	Tav. 1: stralcio viabilità  Tav. 4: modifica percorso ciclabile  da urb. programmata a linea preferenziale  Dimensionamento ridotto il dimensionamento residuo di 63.000 sull'ATO 1.2	Si prende atto dell'aggiornamento della tavola dei vincoli e si concorda con il parere sull'osservazione che non elimina il percorso ciclo-pedonale ma lo ridefinisce al limite del tessuto consolidato mantenendo quindi il collegamento la cui definizione dovrà essere definita a livello operativo  Per quanto riguarda la modifica nella tavola 4 dell'ambito di urbanizzazione programmata in linea preferenziale di sviluppo insediativo a destinazione residenziale si concorda con il parere del valutatore anche alla luce dell'approvazione della variante verde 2016 (DCC 14/2016). Conseguentemente è aggiornato il Rapporto Ambientale con la corretta rappresentazione della tavola 4 e la modifica dell'azione n.1.1 come di seguito



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

			<p><b>ACCOGLIBILE nei termini precisati</b></p> <p>Per quanto riguarda la possibile trasformazione residenziale, che si chiede non sia attuata nel prossimo PI, considerata la recente approvazione della Variante Verde 2016 (D.C.C n. 17 del 11.11.2016) risulta opportuno con l'impostazione generale delle grafie del PAT correggere la linea di sviluppo da "urbanizzazione programmata" a "preferenziale di sviluppo".</p> <p>Si aggiorna inoltre di conseguenza il dimensionamento residenziale residuo del PRG riducendolo di 63.000 mc per l'ATO 1.2 relativo all'area di espansione stralciata con la variante verde.</p> <p>Si aggiorna inoltre il Quadro Conoscitivo (classi c1104061_Zone e c1104001_ProgettoPianiAtt) coordinandolo con il PRG adeguato alla Variante Verde 2016 (due aree riclassificate a verde privato su C1 n. 23 di via Villapovera, riclassificazione in zona agricola della C2 1+2 a Grumolo)</p> <p><b>ACCOGLIBILE nei termini precisati</b></p>		<p>riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allegato 2: è eliminata l'azione n.1.1 da quelle valutate nell'opzione zero;</li> <li>- Rapporto ambientale: l'azione n.1.1 è così sostituita "Previsione di <del>conferma</del> delle aree di espansione a ovest della SP 26 in adiacenza degli impianti sportivi"</li> </ul> <p>Per il principio di precauzione adottato in sede di valutazione e sulla base del modello utilizzato per la stima degli impatti, dal momento che l'area rimane come ambito di potenziale trasformazione residenziale, resta invariato il calcolo degli impatti potenziali complessivi.</p>
9	<p>Magnani Giorgio 7871 03/10/2016</p>	<p>Osservazioni articolate su Norme ed Elaborati e dimensionamento:</p> <p>1 - propone le potenzialità edificatorie stralciate al seguito della cosiddetta variante verde non siano integrate nel dimensionamento del PAT.</p> <p>2 - norma di flessibilità (vedasi punti di osservazione successive).</p> <p>3 - non completa rappresentazione della rete idrografica minore comporterebbe la mancata tutela della stessa.</p> <p>4 - art. 23 si ritiene l'articolo generico con particolare riferimento al punto 2</p> <p>5 - art. 24 si propone di prevedere solamente dei drenaggi delle aree con inondazione dei terreni pianificate</p> <p>6 - art. 25 fascia di rispetto fluviale si critica la non rappresentazione in tavola 3 delle fasce di rispetto idraulico</p> <p>7 - art. 28 SAU si chiede che vengano accolte le richieste dei privati ai sensi della LR 4/2015 (var. verde).</p> <p>8 - art. 35 aree di riqualificazione: non sono quantificate le superfici esistenti: nella scheda allegato 3 della VAS (area via Roma - D4)</p> <p>9 - art. 36 - ambito di edificazione diffusa: il PAT non ha considerato il registro dei fondi vincolati</p> <p>10 - art. 39 - aree agricole si chiede lo stralcio del punto.</p>	<p>1 - si ricorda che in accoglimento delle osservazioni n. 5 e 6 il dimensionamento della capacità edificatoria complessiva del PAT è stata ridotta di una volumetria equivalente aggiornando le tabelle sulla voce "PRG residuo" e le classi del quadro conoscitivo relative alla pianificazione urbanistica vigente.</p> <p>2 - l'osservazione sul punto risulta generica e quindi non riferita ad alcun aspetto particolare. (vedasi deduzioni sui punti di osservazione successivi).</p> <p>3 - dato il carattere non conformativo del PAT (art. 5 - efficacia e attuazione) non è in alcun modo compromessa la tutela della rete idrografica minore in quanto trova comunque applicazione il disposto di legge correttamente richiamato all'art. 11 vincoli e fasce di rispetto delle NT del PAT. La tutela inoltre è assicurata dalle direttive dell'art. 39 del PAT in riferimento all'assetto agrario e alla rete scolante.</p> <p>4 - precisato che il punto 2 dell'art. 23 detta le direttive per la messa in sicurezza dell'edificazione in riferimento a interventi edilizi ed urbanistici si conferma l'utilità di indicare le condizioni di sicurezza da conseguire che non compromettono l'integrità dei contesti rurali.</p> <p>5 - per le aree soggette a dissesto idrogeologico il PAT conferma che le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono subordinate alla messa in sicurezza. Tale direttiva non compromette la naturale funzione di ammortizzazione naturale delle piene.</p> <p>6 - le fasce di rispetto idraulico sono correttamente riportate nella tav. 1 - carta dei vincoli mentre nella tavola 3 - fragilità sono riportate quelle in riferimento alla L.r. 11/2004, art. 41, lettera g).</p> <p>7 - con l'approvazione della variante verde sono state accolte tutte le proposte dei privati coerenti con i criteri adottati</p>	NT - art. 39	<p>Per quanto riguarda i punti dell'osservazione riferiti alla normativa e al dimensionamento si concorda con il parere proposto finalizzato all'adeguamento rispetto alla variante verde approvata e altre precisazioni normative.</p> <p>Per quanto riguarda il punto 8 dell'osservazione si rammenta la natura strategica del PAT che per gli ambiti di riqualificazione e riconversione definisce direttive e strategie, demandando al PI la definizione puntuale. Non risulta quindi possibile stabilire in questa sede le superfici che il PI potrà destinare alle differenti funzioni ammesse. In sede di Valutazione, a questo livello di pianificazione, vengono considerati i carichi potenziali aggiuntivi e le superfici massime trasformabili in tale zona.</p> <p>In relazione al punto 12 dell'osservazione si concorda con il parere che evidenzia come i percorsi territoriali indicati nel PAT sono indicativi della rete dei percorsi che si intendono attuare demandando al PI o agli specifici progetti di opera pubblica l'esatta definizione localizzativa. Non appare quindi necessario in sede di PAT specificare le porzioni attuate e quelle di progetto.</p> <p>Per quanto riguarda la viabilità sovracomunale è indicata la "variante di Grumolo" in recepimento della pianificazione provinciale vigente (PTCP).</p>



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

	<p><i>individuare le forme di utilizzo comune dei residui culturali (sarmenti di potatura ecc) e dei reflui zootecnici (fonti rinnovabili) a scopo energetico</i></p> <p>11 - art. 40 vedi oss. punto 9 (art. 36)</p> <p>12 - art. 43 - percorsi ciclopedonali e territoriali; non differenzia i percorsi esistenti da quelli di progetto. E' inserita viabilità sovracomunale difficilmente realizzabile</p> <p>13 - art. 44 compatibilità idraulica mancata indicazione dei corsi d'acqua minori come già indicato nel punto 3 dell'osservazione</p>	<p>con conseguente ri-dimensionamento del PAT (cfr. oss. n. 5 e 6).</p> <p>8 - premesso che le potenziali trasformazioni rientrano nel dimensionamento complessivo del PAT, l'ambito di riqualificazione e riconversione rappresenta pressoché invariata la delimitazione della zona agro-industriale D4 (area di via Roma), demandando al PI l'eventuale ridefinizione (sia in termini di capacità edificatoria che di ambito).</p> <p>9 - il registro dei fondi vincolati rispondeva e risponde all'esigenza di controllare l'edificazione in zona agricola (ed è confermato nel PAT /PI dalla disciplina regionale dell'art. 45 della LR. 11/2004). L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa e l'eventuale successiva riclassificazione urbanistica, ai fini della trasformazione delle zone di urbanizzazione consolidata e/o di trasformazione, si colloca invece nel contesto di uso del territorio con finalità diverse da quelle agricole.</p> <p>10 - Si condivide lo stralcio del riferimento alla valorizzazione energetica dell'art. 39 che viene stralciato:  <del>individuare le forme di utilizzo comune dei residui culturali (sarmenti di potatura ecc) e dei reflui zootecnici (fonti rinnovabili) a scopo energetico</del></p> <p>11 - vedi deduzione su precedente punto 9 (art. 36 e fondi vincolati).</p> <p>12 - i percorsi territoriali indicati nel PAT agli specifici progetti di opera pubblica l'esatta definizione localizzativa. Non appare quindi necessario in sede di PAT specificare le porzioni attuate e quelle di progetto.          Per quanto riguarda la viabilità sovracomunale è indicata la "variante di Grumolo" in recepimento della pianificazione provinciale vigente (PTCP).</p> <p>13 - si ripropone quanto già definito per il punto 3 della presente osservazione.</p> <p><b>PARZIALEMENTE ACCOGLIBILE - nei termini precisati</b>          (parzialmente accolti i punti 1, 7 e 10)</p>		
<p>14</p> <p>Andriolo Giorgio</p> <p>7885 04/10/2015</p>	<p>Si formulano le seguenti osservazioni:</p> <p>1) non è riportata la LR 11/2004 tra i riferimenti legislativi dell'art. 11</p> <p>2) si chiede di chiarire le motivazioni di tutela del Tesinella solo su alcune porzioni in tavola 3)</p> <p>3) si chiede di integrare tra le reti tecnologiche anche gli acquedotti di adduzione interprovinciali;</p> <p>4) si evidenzia che sono possibili punti con interpretazioni non univoche da chiarire.</p>	<p>Si formulano le seguenti deduzioni:</p> <p>1) si ritiene utile aggiornare i riferimenti normativi dell'art. 11 anche con il seguente riferimento:  <b>Art. 11</b>  <i>Omiss</i>  <b>Rif. Legislativo</b>          LR. 11/2004, art. 41  <i>omissis</i></p> <p>2) la scelta del PAT è stata quella di individuare la fascia di tutela di cui all'art. 41 della LR. 11/2004 limitandola agli stessi tratti di corsi d'acqua oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi del D.LGS. 42/2004.</p> <p>3) Si ritiene opportuno segnalare nella tavola 1 - carta dei vincoli la presenza dell'acquedotto interprovinciale "Dueville - Padova" (acquedotto AMAS) riportando oltre la fascia di rispetto (già presente) anche l'asse dell'acquedotto per una</p>	<p>NT art. 11</p> <p>Tav. 1 - inserito asse acquedotto AMAG</p>	<p>Si concorda con il parere proposto e si recepisce l'aggiornamento del vincolo in corrispondenza dell'acquedotto interprovinciale</p>



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

		<p>migliore lettura della tavola. Conseguentemente si integra il titolo del comma Reti Tecnologiche dell'art. 11 aggiungendo la voce "acquedotto" come di seguito evidenziato:</p> <p><b>Art. 11</b> omissis <b>RETI TECNOLOGICHE (ELETTRODOTTO, METANODOTTO, ACQUEDOTTO)</b> omissis</p> <p>4) L'interpretazione generale di ulteriori punti, anche marginali del PAT, è demandata la PI che ha carattere conformativo.</p> <p><b>PARZIALEMENTE ACCOGLIBILE - nei termini precisati</b></p>		
--	--	--	--	--

Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore in merito ai punti delle osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali o riferite al Rapporto Ambientale.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUUV, in data 13 LUGLIO 2017, dalla quale emerge che il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano.

La VAS ha avuto la possibilità di valutare e al tempo stesso concorrere alla stesura del PAT, puntando sullo scambio di informazioni, di documenti e di cartografie tra i diversi professionisti coinvolti nella stesura del PAT, i tecnici dell'Amministrazione comunale e degli stessi uffici degli enti competenti in materia ambientale.

Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, si è svolto un continuo dibattito sulla componente ambientale e sulla sostenibilità (economica, sociale e ambientale) dei progetti previsti. Questo continuo confronto ha quindi portato alla ricerca delle strategie migliori sia per la valorizzazione delle componenti ambientali, in particolar modo per quanto riguarda il sistema delle ville che, per la riduzione delle pressioni.

Lo strumento di pianificazione si è concentrato sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio, mantenendo i varchi necessari alle connessioni ambientali, incentivando la realizzazione di un'edilizia sostenibile (risparmio energetico), ecc., ma anche sulla sostenibilità economica, mediante la realizzazione degli interventi con strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio, ecc., e sulla sostenibilità sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore, una maggiore sicurezza, ecc..

Questo ha portato alla redazione di un piano che, come si è visto nella fase di valutazione finale del Rapporto Ambientale, non prevede particolari azioni critiche nei confronti dell'ambiente. Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità.

Con il processo della VAS si è voluto capire come il PAT possa incidere sulle condizioni ambientali, sociali, economiche scomposte nei diversi temi (acqua, suolo, aria, ecc) e sono stati segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo PI, al fine di attenuare eventuali effetti negativi associati alla concretizzazione delle scelte di Piano.

Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel presente Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuando un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

Si evidenzia, comunque, la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti inerenti:

- all'area di Vancimuglio relativamente alle linee preferenziali programmate e di sviluppo insediativo-produttivo (art. 32 delle NTA) ;
- alla nuova localizzazione delle cubature e relativa destinazione d'uso inerente ai volumi della scheda n. 6 ex Suinal (art. 37 delle NTA – *Opere incongrue*).

In sede di attuazione del Piano si dovrà, inoltre:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano. La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza interna e esterna, è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

**VISTI**

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

**RITENUTO** che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Grumolo delle Abbadesse a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

redazione del PAT, nonché con il recepimento del parere di coerenza del Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale.

2. L'articolo n. 32 delle NTA, "Urbanizzazione programmata e linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo", limitatamente all'area di Vancimuglio, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
3. L'articolo n. 37 delle NTA, "Opere incongrue", limitatamente alla scheda n. 6 ex Suinal, dovrà essere integrato relativamente alla nuova localizzazione delle cubature e relativa destinazione d'uso inerente ai volumi, prescrivendo che gli interventi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico la localizzazione, i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
4. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

5. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
6. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.
7. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
8. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
9. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa  
Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso